Disciplinare per l'acquisizione di offerte migliorative di acquisto della partecipazione del 15,75% del capitale sociale di Etruria Srl detenuta da Inprogest Srl in liq.ne
C.P. 15/2014

1. **Premessa**

Il presente Disciplinare regolamenta la procedura competitiva di liquidazione del 15,75% delle quote societarie di Etruria Srl, da realizzarsi nell'ambito della Liquidazione Giudiziale del C.P. n. 15/2014 a carico di Inprogest Srl in Liquidazione, mediante invito a formulare offerte migliorative rispetto a quella già pervenuta alla Liquidazione Giudiziale di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00), oltre oneri di legge.

La procedura competitiva verrà svolta secondo lo schema dell'asta pubblica senza incanto, presso lo studio del Liquidatore Giudiziale sito in Roma, via Giorgio Iannicelli n. 59, nel giorno e nell'ora indicati nell'Avviso di cui si dirà oltre.

2. **Oggetto della vendita**

La vendita ha ad oggetto una quota societaria pari al 15,75% del capitale sociale della Etruria Srl (ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale sussiste il diritto di prelazione nell'acquisto delle citate quote in favore degli altri soci).

Per una più esaustiva descrizione dei beni si rinvia alla documentazione di cui al successivo art. 12.

3. **Prezzo base**

Il prezzo indicato nell'offerta migliorativa dovrà essere superiore ad € 360.000,00 (trecentosessantamila/00), oltre oneri di legge.

4. **Avviso di vendita**

Un invito a formulare offerte migliorative o un suo estratto, sarà pubblicato, a cura del Liquidatore Giudiziale sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché sul portale autorizzato dal Ministero della Giustizia alle vendite giudiziarie www.astegiudiziarie.it, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della vendita.

Verrà altresì eseguita la pubblicità ai sensi dell'art. 490 cpc nei termini di legge.

5. **Modalità di presentazione e Contenuto dell'Offerta migliorativa**

I soggetti interessati dovranno formulare l'Offerta migliorativa secondo le previsioni del presente Disciplinare.

L'Offerta migliorativa dovrà pervenire, in busta chiusa, mediante raccomandata A/R, corriere o consegna "a mani", presso lo Studio del Liquidatore Giudiziale sito in Roma via Giorgio Iannicelli n. 59, entro le ore 13,00 (tredici) del giorno indicato nell'invito a formulare offerte migliorative.

Non sono ammesse altre forme di presentazione dell'offerta.

Il termine orario finale di presentazione delle offerte è da considerarsi perentorio.

A tal fine farà fede la data e l'orario di arrivo, come registrate dal Liquidatore Giudiziale, restando a carico del partecipante il rischio per l'eventuale ritardo postale.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, ai fini dell'espletamento della procedura competitiva.

Sulla busta contenente l'Offerta migliorativa, dovrà essere apposta l'indicazione del mittente con relativo domicilio e la dicitura "OFFERTA MIGLIORATIVA DI ACQUISTO QUOTE ETRURIA SRL – C.P. 15/2014".

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

L'Offerta migliorativa dovrà essere datata e sottoscritta con firma autografa dell'offerente ovvero, trattandosi di persona giuridica, del suo legale rappresentante o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza dell'offerente.

L'offerta migliorativa dovrà riportare in ogni caso, a pena di inammissibilità:

- le complete generalità, l'indicazione del codice fiscale e i recapiti, anche telefax, pec o e-mail dell'offerente;
- in caso di offerta da parte di persona giuridica la denominazione o la ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA con allegazione del certificato camerale dal quale risultino anche i poteri della persona fisica che abbia sottoscritto l'offerta ovvero che abbia rilasciato al medesimo procura speciale che dovrà essere parimenti allegata;
- la dichiarazione in termini di proposta ferma, irrevocabile ed incondizionata per la durata di almeno 90 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell'Offerta migliorativa della volontà di acquistare quanto oggetto della stessa ai termini e condizioni tutti indicati nel presente Disciplinare;
- il prezzo offerto espresso in cifre e lettere; qualora tra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per la procedura;
- la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare le condizioni dell'offerta indicate al successivo art. 6 del presente Disciplinare.

6. Condizioni dell'Offerta migliorativa

L'offerta migliorativa si intende formulata alle seguenti condizioni.

6.1. La vendita della quota è soggetta al diritto di prelazione in favore dei soci ai sensi dell'art. 6 dello statuto e dell'art. 2471 c.c., comma 3, ultimo periodo pertanto, all'esito dell'aggiudicazione, l'offerta di aggiudicazione dovrà essere sottoposta agli altri soci per l'esercizio del citato diritto, nonché alla società, ai fini di quanto previsto dall'art. 2471 c.c., comma 3, ultimo periodo. In ipotesi di esercizio del diritto di opzione o nell'ipotesi di cui all'art. 2471 c.c., gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio o restitutorio, fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti o aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all'esercizio di detto diritto di prelazione.

6.2. Il contratto di compravendita della quota, previo integrale pagamento del prezzo al netto dei versamenti effettuati in sede di deposito cauzionale, dovrà essere stipulato entro il termine di 50 giorni dall'aggiudicazione provvisoria presso il Notaio Dott. Giorgio Mario Calissoni, sito in Roma viale Bruno Buozzi n. 53/A.

6.3. La mancata stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario o il mancato versamento del prezzo comporteranno la decadenza del diritto di acquisto con conseguente perdita del diritto alla ripetizione di quanto fino ad allora versato dall'aggiudicatario.

6.4. Ogni costo, onere e spesa, anche fiscale e notarile, successivi o conseguenti all'aggiudicazione saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

6.5. La Liquidazione Giudiziale in ogni momento della procedura e fino al perfezionamento della vendita avrà la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura di vendita, ai sensi degli artt. 107 e 108 L.F., senza che gli offerenti possano avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio, restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti o aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all'esercizio di dette facoltà.

6.6. L'offerente non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, e nei suoi riguardi non sia in corso un procedimento per l'apertura di una di dette procedure concorsuali.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

6.7. In mancanza di indicazione espressa l'offerente partecipa per sè e l'aggiudicazione non potrà avvenire per persona da nominare. In tale ultimo caso (offerta per persona da nominare) il procuratore che abbia partecipato, in qualità di offerente per persona da nominare, e sia rimasto aggiudicatario, entro il termine perentorio di tre giorni dalla aggiudicazione dovrà comunicare il nome della persona fisica o giuridica per la quale ha formulato l'offerta e depositare presso lo studio del Liquidatore Giudiziale il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diverrà definitiva a nome del procuratore.

6.8. Non potranno essere apposte condizioni né riserve in deroga alle previsioni del presente Disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di vendita.

6.9. La quota sociale viene venduta nello stato di fatto e di diritto esistente, con i relativi diritti ed obblighi.

6.10. La sottoscrizione della domanda di partecipazione all'asta implica specifica accettazione e conoscenza della quota societaria oggetto di vendita.

6.11. Nel contratto di compravendita la parte acquirente darà atto della rinunzia a titolo definitivo ed abdicativo alla garanzia per i vizi di cui all'art. 2922 c.c. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità - per qualsiasi motivo non considerati , anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione dalla liquidazione giudiziale - oneri di qualsiasi genere, non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nelle perizie, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo base d'asta o di aggiudicazione.

7. Cauzione

All'Offerta dovranno essere allegati uno o più assegni circolari non trasferibili intestati a *"C.P. 15/2014 Inprogest Srl in liquidazione"* di importo complessivamente pari al 10% del prezzo offerto.

8. Apertura delle buste

L'apertura delle buste avverrà presso lo studio del Liquidatore Giudiziale nella data indicata nell'invito a formulare offerte migliorative pubblicato.

Le offerte dovranno essere di importo superiore al prezzo base d'asta come stabilito all'art. 3 del presente disciplinare; quelle di importo inferiore saranno comunque considerate non valide.

Dopo l'apertura dei plichi, in caso di pluralità di offerte valide, si procederà alla gara tra gli offerenti, con rilancio minimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Ogni offerta validamente formulata sarà indicata nel verbale d'asta redatto dal Liquidatore Giudiziale.

Ove il maggiore offerente non sia presente si procederà all'aggiudicazione in suo favore qualora i presenti non formulino offerte superiori.

In assenza di offerte in aumento nel minuto successivo all'apertura della gara o dall'ultima offerta in aumento valida, il Liquidatore Giudiziale aggiudicherà il bene in favore del migliore offerente, indicando quale prezzo di aggiudicazione l'importo dell'offerta maggiore.

Ai partecipanti non aggiudicatari verrà contestualmente restituito l'assegno allegato all'offerta.

Il Liquidatore Giudiziale redigerà apposito verbale nel quale sarà dato atto, tra l'altro: del rispetto dei termini di consegna dei plichi, dello svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi, della conformità dei plichi alle prescrizioni del presente "*Disciplinare di Vendita*", delle offerte segrete di acquisto pervenute, delle eventuali offerte palesi in aumento, dell'aggiudicazione, o meno, del bene.

Il verbale d'asta non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali, inclusi quelli traslativi, si produrranno solo con la stipula del contratto di compravendita.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Laddove non pervengano offerte migliorative verrà disposta l'aggiudicazione in favore del soggetto che ha già fatto pervenire la propria offerta irrevocabile di acquisto.

9. Diritto di opzione e facoltà prevista dall'art. 2471 c.c., comma 3, ultimo periodo

L'aggiudicazione verrà notificata:

1) agli altri soci i quali, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, come da previsione statutaria;
2) alla società la quale, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, potrà presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo (art. 2471 c.c., comma 3, ultimo periodo).

10. Contratto di compravendita e versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario provvisorio

Il contratto di compravendita verrà stipulato presso il Notaio Giorgio Mario Calissoni entro 50 giorni dalla aggiudicazione provvisoria, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto entro 45 giorni dalla aggiudicazione provvisoria, mediante assegni circolari non trasferibili intestati a "*C.P. 15/2014 Inprogest Srl in liquidazione"* o mediante bonifico bancario sul conto intestato alla procedura.

Il mancato perfezionamento della vendita per fatto addebitabile all'aggiudicatario o il mancato versamento del prezzo comporteranno la decadenza dell'aggiudicatario con conseguente perdita del diritto alla ripetizione di quanto fino ad allora versato.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario all'obbligo di versamento del prezzo nei termini suindicati, il Giudice Delegato ne dichiarerà la decadenza, disporrà la perdita della cauzione e troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 587 c.p.c.

La procedura potrà, a proprio insindacabile giudizio, indire una nuova asta, ovvero aggiudicare il bene al soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato.

In entrambi i casi, se il ricavato, unito alla cauzione confiscata, risulterà inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza.

11. La cancellazione delle formalità

Il Giudice Delegato, su istanza del Liquidatore Giudiziale, provvederà con decreto alla cancellazione delle eventuali iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle eventuali trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo sulle quote, ai sensi dell'art. 108 L.F.

Tutte le spese fiscali, notarili e le imposte relative alla cancellazione delle eventuali iscrizioni pregiudizievoli sono poste a carico dell'aggiudicatario.

12. Ulteriori oneri a carico degli offerenti e documentazione disponibile

Grava su ciascun offerente l'onere di prendere preventiva ed accurata visione delle quote societarie oggetto di e di tutta la relativa documentazione messa a disposizione degli interessati.

Sono a disposizione degli interessati, che potranno farne richiesta scritta all'indirizzo pec cpo15.2014roma@pecconcordati.it o mail segreteria@studiodalonzo.com, previa sottoscrizione dell'impegno di riservatezza, i seguenti documenti:

a) disciplinare di vendita;
b) relazione di stima ed allegati;
c) statuto di Etruria Srl;
d) visura aggiornata di Etruria Srl e documentazione riferita all'aumento del capitale sociale e alla sottoscrizione da parte di Inprogest;
e) bilancio al 31.12.2025.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

13. Disposizioni generali

La liquidazione giudiziale in ogni momento della procedura e fino al perfezionamento della vendita avrà la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura di vendita, ai sensi dell'art. 107 L.F. ove pervenga, entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, offerta d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione, determinando il G.D. in tale ipotesi le modalità di una eventuale ulteriore gara, ovvero di non procedere alla aggiudicazione o alla vendita senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di tipo risarcitorio, restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti o aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all'esercizio di dette facoltà.

La presente procedura non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e s.s. del D.Lgvo 58/1998.

Il trattamento dei dati indicati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgvo. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii.; ai sensi degli artt. 7 e 13 di tale provvedimento, il trattamento dei dati personali avverrà per finalità e con modalità strettamente necessarie o strumentali per consentire l'accertamento dell'inidoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno gli organi della procedura concordataria.

14. Legge applicabile. Foro competente

L'intera procedura ed ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa al presente Disciplinare, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dalla cessione dei beni sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009